



Avviso 5-2009

Piani individuali

1. Attività finanziabili

- 1.1. Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale Fondo Banche Assicurazioni (di seguito FBA), reso operativo con D.M. 91/V/2008 del 16 aprile 2008 del Ministero del Lavoro, pubblicato in G.U.R.I. n. 111 del 13 maggio 2008, promuove il presente Avviso per sostenere e finanziare azioni finalizzate all'erogazione di formazione continua mediante Piani Individuali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell'occupabilità, dell'adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese.
- 1.2. L'Avviso avrà una durata di 10 (dieci) mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

2. Risorse finanziarie e importo del finanziamento

- 2.1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è di € 5.000.000,00 (cinque milioni di Euro).
- 2.2. Nel caso in cui la richiesta complessiva delle risorse dei Piani ammessi a finanziamento superi la disponibilità economica del presente Avviso, il Fondo si riserva la possibilità di finanziare a scorrimento con ulteriori risorse, previo parere tecnico dei Comitati di Comparto.
- 2.3. L'importo massimo del finanziamento erogabile per ogni singolo Piano Individuale, comprensivo dell'IVA, è di 6.000,00 (sei mila) euro.
- 2.4. Possono essere coinvolte fino ad un massimo di 4 allievi per la stessa attività nelle stesse date.

3. Accordo sindacale

- 3.1. Per essere ammissibili a finanziamento, le imprese dovranno presentare un Accordo Sindacale.
- 3.2. Tale Accordo avrà valenza per l'intero Avviso e dovrà essere sottoscritto tra impresa e rappresentanze dei lavoratori di riferimento presenti in azienda, appartenenti alle OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative delle Organizzazioni firmatarie

dell'Accordo di costituzione del Fondo. In assenza delle rappresentanze sindacali in azienda, l'Accordo dovrà essere sottoscritto tra l'impresa e le OO.SS. di categoria a livello territoriale.

- 3.3. L'Accordo deve riportare esplicita indicazione al presente Avviso. Dovrà inoltre riportare, nell'intestazione e negli spazi per le firme, sia per la parte datoriale che sindacale, i seguenti dati:

- nominativo completo del firmatario;
- denominazione struttura datoriale o sindacale di appartenenza;
- incarico ricoperto.

- 3.4. All'interno dell'Accordo deve essere prevista una verifica con le OO.SS. relativamente al complesso delle attività svolte.

4. I Destinatari delle attività formative

- 4.1. I destinatari delle attività formative previste nei Piani presentati sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti; sono ammissibili al finanziamento anche gli apprendisti ed i collaboratori a progetto (art. 19, Legge 2/09).

5. I Soggetti Presentatori

- 5.1. Possono presentare i Piani individuali i Datori di lavoro per i propri lavoratori/lavoratrici, purché risultino aderenti al Fondo al momento della presentazione del Piano e fino alla conclusione della rendicontazione.

6. Gli Attuatori

- 6.1. Non vi sono vincoli nella scelta dei fornitori della formazione fatti salvi i requisiti professionali e l'efficacia del raggiungimento degli obiettivi formativi condivisi dalle Parti Sociali.
- 6.2. Non è ammessa la docenza di personale interno all'impresa beneficiaria.

7. Modalità e termini per la presentazione

- 7.1. I Piani individuali non sono soggetti alla procedura di presentazione ma esclusivamente alla procedura di rendicontazione.
- 7.2. Affinché i Piani siano ammissibili a finanziamento, Il Soggetto Presentatore, in quanto titolare del Piano, è tenuto a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie, accedendo alla sezione “Presenta un Piano” del sito www.fondofba.it, che consentirà al Fondo lo svolgimento delle attività di monitoraggio necessarie per elaborare e tenere sotto controllo gli indicatori fisici, procedurali e finanziari delle attività previste dai Piani formativi nonché la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute secondo le indicazioni riportate nel Regolamento relativo al presente Avviso.
- 7.3. Le attività potranno iniziare dalla data di presentazione dell’Accordo sindacale al Fondo.

8. Ammissibilità

- 8.1. Saranno considerati ammissibili a finanziamento solo i Piani accompagnati da un Accordo Sindacale, nel rispetto di quanto indicato al punto 3.

9. Obblighi per la gestione e rendicontazione dei Piani

- 9.1. Gli obblighi per la gestione dei Piani sono precisati nel Regolamento per la gestione dei Piani Formativi, che costituisce parte integrante del presente Avviso.

10. Termine delle attività formative

- 10.1. Le attività formative dovranno terminare entro 9 mesi dalla data di comunicazione, da parte del Fondo, dell’approvazione dell’Accordo sindacale presentato, pena la revoca o la revisione del finanziamento. Dal termine dei 9 mesi sono esclusi i Master certificati o accreditati per i quali si accetta la effettiva durata del Master.

11. Rendicontazione ed erogazione del finanziamento

- 11.1. L’erogazione dei finanziamenti sarà successiva all’approvazione della rendicontazione presentata.

12. Aiuti di Stato

12.1. Le attività di formazione da realizzare nel quadro del presente Avviso si configurano come Aiuti di Stato e devono quindi rispettare il Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 relativo agli Aiuti destinati alla Formazione oppure il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, modificato con la Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01.

13. Informazioni

13.1. Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso è possibile contattare il Servizio Valutazione all'indirizzo: avviso 509@fondofba.it

14. Disposizioni finali

14.1. I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione dei Piani, saranno utilizzati da FBA esclusivamente ai fini del presente Avviso, della relativa procedura di valutazione ed a scopi di statistica e di comunicazione garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali.

15. Altre informazioni

15.1. Il presente Avviso è disponibile on-line sul sito istituzionale del Fondo: www.fondofba.it.

15.2. Ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico sulla privacy, nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nella previsione legislativa.

15.3. In ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti, FBA informa che:

- i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. L'accesso ai dati e le operazioni di modifica dei dati, sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani formativi;
- le principali finalità del trattamento dei dati sono relative alla:

- raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a FBA dalle imprese;
- gestione dei Piani formativi;
- formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;
- il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da FBA. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il Responsabile del Piano comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti;
- i dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Regioni), a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. revisori contabili), al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

15.4. Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e come vengono utilizzati rivolgendo una richiesta a: Fondo Banche Assicurazioni, Lungotevere dei Mellini, 17 - 00193 Roma, e-mail: info@fondofba.it.

Pubblicato nel sito di FBA il 22 giugno 2009 (Versione 2 del 18 settembre 2009)